

DELIBERA N.14

XXXXXX XX/FASTWEB SPA
(GU14/571611/2022)

Il Corecom Abruzzo

NELLA riunione del 08/06/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*”, come modificato dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Co.Re.Com Abruzzo;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritto in data 31/03/2023 tra il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo

VISTA l’istanza di XXXXXX SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA del 12/12/2022 acquisita con protocollo n. 0351204 del 12/12/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante, per il tramite dell’Avv. XXXXXX, contesta quanto di seguito: “*L’istante, fin dal mese di agosto 2021 subiva reiterate interruzioni dei servizi voce e dati sulle due utenze telefoniche n. XXXXXX e XXXXXX1 per un totale di 45 giorni e, precisamente, in data 02/08/2021, 26/08/2021, 22/09/2021, 26/10/2021, 09/12/2021 e 07/04/2022 produceva segnalazioni permanendo poi in costanza di malfunzionamento parziale, reiterato e giornaliero dei servizi sulle due linee telefoniche fino ad aprile 2022, con grave nocumento sul normale svolgimento dell’attività lavorativa della società istante e con la conseguente necessità di effettuare il recesso per giusta causa. L’istante, a tale scopo, presentava tempestivamente numerose segnalazioni call center rimaste, ad oggi, prive di riscontro: prot. NO0000005355414 del 02/08/2021, NO0000005391710 del 26/08/2021, NO0000005441275 del 22/09/2021, NO0000005506238 del 26/10/2021,*

NO00000005589156 del 9/12/2021, NO0000005803688 del 08/04/2022, NO0000005817208 del 15/04/2022, NO0000005823392 del 20/04/2022, nonché da ultimo reclamo call center del 14/09/2022 ore 12:45 OP. 170095. Fastweb, di contro, emetteva fattura di chiusura in data 31/07/2022 con cui addebitava e prelevava ingiustamente alla XXXXXX la somma complessiva di € 305,00 a titolo di “penale per recesso anticipato” non dovuto, essendo stato esercitato per giusta causa, stante il continuo e protratto malfunzionamento con impossibilità di usufruire dei relativi servizi voce e dati”.

In base a tali premesse, l’istante chiede:

- i. L’indennizzo per la interruzione dei servizi voce e dati a banda ultra-larga su due utenze affari XXXXXX e XXXXXX1 per un totale di 45 giorni;
- ii. L’indennizzo per il malfunzionamento parziale, reiterato e giornaliero dei servizi voce e dati a banda ultra-larga su due utenze affari XXXXXX e XXXXXX1 dal mese di agosto 2021 fino ad aprile 2022;
- iii. L’indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami;
- iv. Il rimborso della quota parte delle fatture per le interruzioni nei periodi indicati nell’istanza e per malfunzionamento costante nonché grave e l’annullamento dell’eventuale insoluto;
- v. Il rimborso della somma di € 305,00 prelevata indebitamente a titolo di penale per recesso anticipato

Allega:

- Copia della visura camerale ordinaria della società di capitali XXXXXX;
- Copia della offerta Fastweb Unlimited Business del 09/10/2019 per due linee telefoniche;
- Copia del reclamo inviato mediante posta elettronica certificata al gestore in data 14/10/2022 con relativa ricevuta di consegna;
- Copia della fattura del 30/11/2019 dell’importo di € 277,20;

- Copia della fattura del 31/07/2021 dell'importo di € 231,87;
- Copia della fattura del 30/09/2021 dell'importo di € 271,69;
- Copia della fattura del 30/11/2021 dell'importo di € 225,74;
- Copia della fattura del 31/01/2022 dell'importo di € 247,15;
- Copia della fattura del 31/03/2022 dell'importo di € 225,74;
- Copia della fattura del 31/05/2022 dell'importo di € 0;
- Copia della fattura del 31/07/2022 dell'importo di € 112,40.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nel contestare ed impugnare l'avversa istanza, rappresenta quanto di seguito: *“L'utente contesta la fattura di cui in oggetto con riferimento all'addebito del costo relativo alla “penale per recesso anticipato” ritenuto non dovuto ritenendo che il recesso sia stato giustificato da giusta causa. La Fastweb S.p.A. ritiene tale contestazione assolutamente destituita di fondamento.*

In primo luogo, si evidenzia che le fatture prodotte in questa sede dall'utente sono state tutte legittimamente emesse e nello specifico quelle fino a marzo 2022 erano dovute in quanto l'utente ha regolarmente usufruito dei servizi di cui al contratto sottoscritto.

Quelle successive, a seguito della sottoscrizione del contratto con altro operatore, sono state stornate con riaccredito degli importi nell'ultima fattura. Con riguardo a tale ultima fattura occorre preliminarmente evidenziare che l'istituto del “recesso per giusta causa” non è contemplato tra le ipotesi che provocano il venire meno di un rapporto contrattuale. Il recesso (a prescindere dalla “causa” che spinge il contraente in tale direzione) è un diritto riconosciuto all'utente che può – con libera ed insindacabile scelta decidere di interrompere il rapporto contrattuale. Ovviamente le condizioni generali di contratto che prevedono tale diritto, ne disciplinano gli effetti tra i quali quello dell'applicazione di una penale allorquando esso recesso interviene al di fuori delle tempistiche contrattualmente previste. Ove, invece, la XXXXXX s.r.l. avesse

ritenuto la Fastweb inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali a suo carico, avrebbe dovuto attivarsi con i mezzi previsti dall'art. 1453 c.c. (risoluzione per inadempimento) con tutti i "pro" e in "contro" che tale scelta avrebbe comportato. Nel caso di specie, dunque – e restando nell'ipotesi di recesso (necessariamente sic e simpliciter non esistendo altre forme di recesso) – va evidenziato che l'utente non ha rispettato la scadenza naturale del contratto, così come prevista e disciplinata dall'art. 17 delle condizioni generali di contratto. Al riguardo deve, infatti, evidenziarsi che il contratto con la XXXXXX veniva attivato in data 03/10/2019 e alla scadenza dei 24 mesi veniva rinnovato tacitamente per un ulteriore anno. Successivamente, in data 22/03/2022 veniva avviata procedura di portabilità con Tim, espletata in data 07.04.2022.

Una volta ricordata la cronologia degli eventi, apparirà allora di tutta evidenza come la fatturazione emessa dalla Fastweb relativamente all'addebito del corrispettivo per recesso anticipato era ed è corretta, atteso che nel caso in analisi è intervenuto un recesso anticipato rispetto alla naturale scadenza del contratto, ipotesi specificamente disciplinata dalle condizioni generali di contratto con l'addebito dell'importo di € 250,00 a titolo di penale (cfr. doc. 2 - vedi art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto).

La Fastweb ritiene, inoltre, che non possa essere accolta la richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo. Se è vero, come è vero, che l'operatore ha a disposizione un termine di 45 giorni per riscontrare il reclamo e che soltanto all'inutile spirare di tale termine matura il diritto all'indennizzo, allora apparirà di tutta evidenza come all'utente non possa essere riconosciuto alcun indennizzo per la mancata risposta al reclamo inviato a mezzo pec in data 15/10/2022.

Risulta, infatti, che prima dello scadere di detto termine, in data 19/10/2022, l'istante ha promosso nei confronti dell'operatore il tentativo obbligatorio di conciliazione. Sul punto giova rammentare che l'Autorità garante per le Comunicazioni, nel rigettare la richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo, nella Del. n 212/18/CIR ha dichiarato che: "per poter acclarare la mancata gestione del reclamo è necessario che tra la data del reclamo e quella di deposito dell'istanza di conciliazione intercorrano al-

meno 45 giorni di tempo, cioè il lasso di tempo entro cui la società è tenuta a fornire riscontro all'utente in base alla carta dei servizi. Diversamente la procedura di conciliazione e, nel suo ambito, l'udienza di discussione, rappresentano l'occasione di confronto tra le parti e l'opportunità di composizione delle rispettive posizioni in luogo del reclamo: l'utente, in altre parole, rinuncia allo strumento del reclamo per servirsi della procedura contenziosa e, alla luce di ciò, la mancata risposta dell'operatore in pendenza di procedura amministrativa non risulta essere sanzionabile”.

Pertanto, in conformità alla giurisprudenza dell'Autorità, non è configurabile nel caso di specie la mancata risposta al reclamo in quanto è stato acclarato che l'istante ha dato inizio alla procedura conciliativa senza attendere lo scadere del termine di 45 gg. Né prova dell'invio di altre segnalazioni e/o reclami risultano prodotte dall'utente. Per tutto quanto suindicato la Fastweb chiede l'integrale rigetto dell'avversa istanza.

Allega:

- Copia della proposta di abbonamento piccole e medie imprese datata 03/10/2019;
- Copia delle condizioni generali di abbonamento versione aprile 2019.

3. Le repliche dell'istante

In riferimento alle memorie presentate da Fastweb SpA relative alla controversia di cui all'oggetto, l'istante replica dichiarando che: *“Nel merito si contesta fermamente quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte, poichè illegittimo, illogico, contraddittorio e destituito di ogni fondamento, fattuale e giuridico e si provvede di seguito a contestare motivatamente, punto per punto, la difesa avversaria formulata nella propria memoria. Sul punto di cui alla memoria di Fastweb: “...occorre preliminarmente evidenziare che l'istituto del “recesso per giusta causa” non è contemplato tra le ipotesi che provocano il venire meno di un rapporto contrattuale.”, si contesta la veridicità in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il codice civile all'art. 2119 titolato “Recesso per giusta causa” nel comma 1 statuisce che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a*

tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto". Nel caso di specie, si rammenta che la XXXXXX S.r.l. è una società di capitali, agente in attività finanziaria che lavora esclusivamente in via telematica mediante la fruizione del servizio telefonico e Internet. Da ciò si evince agevolmente l'importanza della continua funzionalità dei predetti servizi, in assenza della quale la società istante subirebbe gravi ripercussioni economiche. Orbene, nel caso in esame, come pacificamente ammesso da controparte, il servizio prestato da Fastweb è stato un servizio che ha subito continue, reiterate e gravose interruzioni, in costante malfunzionamento, che non rendevano possibile alla società istante di proseguire il rapporto contrattuale neanche provvisoriamente.

Il disservizio risulta per tabulas e trattasi di disconnessioni continue per degrado della linea, che rappresenta un grave inadempimento dell'operatore telefonico a fronte dell'impegno contrattuale assunto nei confronti dell'utente Business.

Per tale ragione, la XXXXXX richiedeva la risoluzione contrattuale anticipatamente e per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c. e, conseguentemente, non può subire addebiti per costi di recesso per i motivi sopra esposti. Pertanto, si contesta la fondatezza della fattura di chiusura del contratto n. LA00325172 del 31/07/2022 con cui si addebitava e prelevava ingiustamente alla XXXXXX la somma complessiva di € 305,00 a titolo di penale per recesso anticipato e si insiste per il rimborso della medesima. Sul punto di cui alla memoria di Fastweb: " la Fastweb ritiene, inoltre, che non possa essere accolta la richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo [...] inviato a mezzo pec in data 15/10/2022, risulta, infatti, che prima dello scadere di detto termine, in data 19/10/2022, l'istante ha promosso nei confronti dell'operatore il tentativo obbligatorio di conciliazione..." si fa rilevare quanto segue. La disciplina vigente in tema di indennizzo automatico, prevede che in presenza di disservizi che comportino il diritto agli indennizzi, gli stessi debbano essere riconosciuti dal gestore telefonico automaticamente e senza necessità alcuna di richiesta da parte dell'utente. Nel caso in esame, la società istante segnalava puntualmente le interruzioni dei servizi voce e dati con apertura di appositi protocolli dal servizio di assistenza clienti, tramite call center,

senza ricevere mai alcun indennizzo, seppur automatico e, men che meno alcun riscontro scritto da parte di Fastweb in merito alla discontinua funzionalità dei servizi telefonici. Pertanto, la società istante ha il diritto di ricevere gli indennizzi di legge per non aver mai ricevuto alcuna risposta dal gestore alle numerose segnalazioni e reclami presentati per i disservizi subiti, avendo il reclamo call center la medesima validità ed efficacia del reclamo scritto come previsto dall'art. 1, lett. J) dell'Allegato A alla Delibera n. 347/18/CONS, secondo cui: “”reclamo”, la comunicazione[...],attraverso i canali previsti dal contratto o dalla disciplina regolamentare, ivi inclusa la segnalazione telefonica al servizio di assistenza clienti...”. ... Da ultimo, si fa rilevare che controparte nulla ha contestato né eccepito, relativamente ai disservizi subiti dalla società istante, consistenti nelle continue interruzioni dei servizi voce e dati sulle due utenze telefoniche n. XXXXXX e XXXXXX1 per un totale di 45 giorni nei seguenti periodi:

-Dal 02/08/2021 al 04/08/2021;

-Dal 26/08/2021 al 11/09/2021;

-Dal 22/09/2021 al 24/09/2021;

-Dal 26/10/2021 al 12/11/2021;

-Dal 09/12/2021 al 17/12/2021,

con apertura di protocolli per tutti i periodi di disservizio subito:

1°interruzione): Prot.N. 0000005355414;

2°interruzione): Prot.N. 0000005391710;

3°interruzione): Prot.N. 0000005441275;

4°interruzione): Prot.N. 0000005506238

5°interruzione): Prot.N. 0000005589156.

Pertanto, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., si fa rilevare che i fatti dedotti dalla società istante debbano ritenersi pacificamente ammessi, con conseguente diritto agli indennizzi a ristoro dei gravosi disagi subiti dalla XXXXXX, come definitivamente recepito dalla giurisprudenza con la nota sentenza n. 761/02, resa a Sezioni Unite, con cui si è così imposto all'attenzione degli interpreti un principio di non contestazione con maggiore ampiezza applicativa, ossia un

principio per il quale sono espunti dal thema probandum anche i fatti su cui la controparte è rimasta silente.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che debbano considerarsi come non contestati e quindi provati i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio.

Alla luce di quanto appena esposto, risultando evidente l'inammissibilità e/o irrilevanza probatoria delle produzioni documentali delle controparti, nonché l'infondatezza delle avversarie eccezioni, deduzioni e allegazioni, si insiste, pertanto, per l'integrale accoglimento delle conclusioni di cui all'istanza di definizione della controversia, ribadite e meglio precisate di seguito nelle presenti repliche.

La controparte non ha prodotto alcuna documentazione probatoria attestante la regolare e corretta gestione della pratica, anzi è emerso esattamente il contrario, evidenziando scarso spirito conciliativo in prima udienza al fine di discutere e risolvere le varie problematiche portate innanzi a codesto Organismo, costringendo l'istante a presentare istanza di definizione. In via generale, al fine di meglio chiarire le richieste al Corecom, a ristoro del pregiudizio subito dall'utente derivante dai sopramenzionati disservizi trova applicazione, in materia di garanzie offerte al cliente, oltre alla Carta dei Servizi e alla CGA anche l'allegato A alla Delibera n. 347/18/CONS. Ciò premesso, si conclude perché l'Autorità adita voglia: avverso Fastweb S.p.A.:

- Riconoscere in favore dell'istante la somma totale di tot. € 2.520,00 o maggior somma che si vorrà riconoscere, anche per equità, in proporzione ai disagi subiti per indennizzi per isolamento servizi voce ed Internet a banda ultra-larga sulle due linee business XXXXXX e XXXXXX per un totale di 45 giorni, ivi inclusa la miglioramento di 1/3 per servizio a banda ultra-larga;*
- Riconoscere in favore dell'istante la somma totale di tot. € 2.880,00 o maggior somma che si vorrà riconoscere, anche per equità, in proporzione ai disagi subiti per indennizzi per malfunzionamento consistente in irregolare e discontinua erogazione dei servizi voce ed internet a banda ultra larga sulle due linee business*

XXXXXX e XXXXXX per un totale di 240 giorni (da agosto 2021 ad aprile 2022),
ivi inclusa la maggiorazione di 1/3 per servizio a banda ultra-larga;

- Riconoscere in favore dell'istante la somma totale max di € 300,00 per mancata/ritardata risposta ai reclami o maggior somma che si vorrà riconoscere, anche per equità, in proporzione ai disagi subiti;
- Riconoscere in favore dell'istante il rimborso quota-parte delle fatture pagate relativamente ai periodi di interruzione e/o malfunzionamento dei servizi voce + dati;
- Riconoscere in favore dell'istante il rimborso della somma di € 305,00 della fattura di chiusura per recesso per giusta causa senza spese di disattivazione;
- Altro per equità;
- Rimborso spese €100,00. Con salvezza di ogni diritto.

4. Le controdeduzioni dell'operatore

Nelle controdeduzioni alle repliche prodotte dall'istante in data 14/02/2023, il gestore ha inoltre dichiarato: *“Controparte tenta di smentire l'affermazione secondo cui l'istituto del ‘recesso per giusta causa’ non è contemplato tra le ipotesi che provocano il venire meno di un rapporto contrattuale” richiamando l'art. 2119 c.c. che contempla tale tipo di recesso. Ebbene occorre evidenziare che il recesso per giusta causa previsto dalla citata norma non a caso inserito nel libro, quinto titolo secondo del codice civile – riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro, che per le sue caratteristiche peculiari risponde ad una normativa speciale. Tant'è che nel precedente libro quarto – che disciplina tutti gli altri rapporti contrattuali – non si rinviene analogo istituto. Ciò conferma il fatto che per il contratto oggetto della presente controversia (contratto atipico di somministrazione) non è previsto il recesso per giusta causa. Controparte contesta anche il fatto che la Fastweb non si ritenga obbligata ad indennizzare il mancato riscontro al reclamo sostenendo che, ai fini del computo dei termini, non vada preso in considerazione il reclamo “scritto” del 15/10/22 ma i precedenti reclami inoltrati telefonicamente al call center.*

Ebbene anche in questo caso l'utente artatamente tace sul particolare, tutt'altro che irrilevante, che per sua stessa ammissione, i disservizi sono rientrati immediata-

mente dopo le segnalazioni che, pertanto, vanno considerate come tutte riscontrate per “fatti concludenti”. Più in particolare: i “reclami” del 02/08/21, 26/08/21, 22/09/21, 26/10/21, 09/12/21 e 08/04/21 sono stati inoltrati lo stesso giorno in cui si sono verificati i disservizi (ad eccezione dell’ultimo: inviato un giorno dopo) e, essendo – come detto: per stessa ammissione dell’utente – tali disservizi rientrati immediatamente (o comunque entro i 45 giorni), i relativi “reclami” vanno considerati evasi e riscontrati per fatti concludenti. Quanto alle segnalazioni del 15/04/22 e 20/04/22: si trattava di segnalazioni relative alla richiesta di portabilità verso altro operatore; richieste alle quali la Fastweb ha dato riscontro con la comunicazione del 04/05/22 (dunque ampiamente entro i termini) allegata al presente atto. La segnalazione del 14/09/22, invece, non è stata riscontrata, al pari del reclamo scritto del 15.10.22, perché prima dello spirare dei termini, il 19/10/22, è stato introdotto il procedimento di conciliazione. Si insiste, pertanto, per l’integrale rigetto dell’istanza di definizione presentata dalla XXXXXX S.r.l e si produce la comunicazione del 04/05/22.”

5. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste di parte istante possono trovare parziale accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Nel caso di specie, l’istante lamenta la reiterata interruzione dei servizi voce e dati, a banda ultra-larga, collegati alle utenze telefoniche business nn. XXXXX e XXXXX, per un totale di 45 giorni, dal mese di agosto 2021 fino al mese di aprile 2022. Pertanto, sulla base di siffatta contestazione, parte istante chiede il riconoscimento degli indennizzi previsti per il disservizio subito e per la mancata risposta ai reclami conseguentemente sporti e rimasti inevasi, oltre che il rimborso di quota parte delle fatture pagate in costanza dei periodi di disservizio, la restituzione della somma di € 305,00 pagata a titolo di penale per recesso anticipato ed il rimborso delle spese di procedura.

Più in particolare, rispetto al “*malfunzionamento parziale, reiterato e giornaliero*” riscontrato sui servizi voce e dati, l’istante ha dichiarato di aver effettuato invano numerose segnalazioni a mezzo call center, precisamente nelle date del: 02/08/2021

(prot. 0000005355414), 26/08/2021 (prot. 0000005391710), 22/09/2021 (prot. 0000005441275), 26/10/2021 (prot. 0000005506238), 09/12/2021 (prot. 0000005589156), 08/04/2022 (prot. 0000005803688), 15/04/2022 (prot. 0000005817208) e 20/04/2022 (prot. 0000005823392).

In proposito, il gestore nulla dichiara nelle proprie memorie difensive, soffermandosi solo sulla ritenuta legittima emissione della fattura recante i costi di recesso anticipato e sulla non debenza di indennizzi a titolo di mancato riscontro ai reclami prendendo come riferimento solo quello sporto via pec dall'istante in data 15/10/2022, concludendo: *“Né prova dell'invio di altre segnalazioni e/o reclami risultano prodotte dall'utente.”*

In realtà, come sopra già riferito, l'istante dichiara sin dall'atto introduttivo del presente procedimento date ed estremi dei reclami sporti tramite call center e, pertanto, sottolinea come: *“... controparte nulla ha contestato né eccepito, relativamente ai disservizi subiti dalla società istante, consistenti nelle continue interruzioni dei servizi voce e dati sulle due utenze telefoniche n. XXXXXX e XXXXXXI”* e, conseguentemente, aggiunge: *“... in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., si fa rilevare che i fatti dedotti dalla società istante debbano ritenersi pacificamente ammessi, con conseguente diritto agli indennizzi a ristoro dei gravosi disagi subiti dalla XXXXXX, come definitivamente recepito dalla giurisprudenza con la nota sentenza n. 761/02, resa a Sezioni Unite, con cui si è così imposto all'attenzione degli interpreti un principio di non contestazione con maggiore ampiezza applicativa, ossia un principio per il quale sono espunti dal thema probandum anche i fatti su cui la controparte è rimasta silente”*.

Invero, solo in sede di controdeduzioni l'operatore si limiterà a sostenere che i disservizi segnalati dall'istante in data 02/08/2021, 26/08/2021, 22/09/2021, 26/10/2021 e 09/12/2021 sarebbero rientrati tutti immediatamente dopo le segnalazioni - e comunque entro i 45 giorni dai reclami – tanto da considerarli riscontrati tutti per *“fatti concludenti”*. In ordine ai reclami successivi, invece, l'operatore precisa: *“Quanto alle segnalazioni del 15/04/22 e 20/04/22: si trattava di segnalazioni relative alla richiesta di portabilità verso altro operatore; richieste alle quali la Fastweb ha dato riscontro*

con la comunicazione del 04/05/22 (dunque ampiamente entro i termini) allegata al presente atto”.

Orbene, rispetto ai plurimi malfunzionamenti contestati, l’istante chiede anzitutto il riconoscimento dell’indennizzo di specie da calcolare per i servizi voce e dati relativi a n. 2 utenze fisse business, per un totale di 45 giorni, ivi inclusa la maggiorazione di 1/3 prevista dal Regolamento Indennizzi per i servizi a banda ultra-larga.

A tal riguardo, l’art. 6, comma 2, del Regolamento Indennizzi di cui alla Del. 73/11/CONS e ss.mm.ii. prevede: *“Nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio, imputabile all’operatore, che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 3 per ogni giorno di malfunzionamento”.*

Inoltre, l’art. 13, commi da 1 a 3 del medesimo Regolamento citato, stabilisce che: *“1. Nelle fattispecie contemplate dagli articoli 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell’indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell’utente. 2. Nei casi di servizi forniti su banda ultra-larga, con riferimento al servizio di accesso a internet gli indennizzi stabiliti dagli art. 4, 5 e 6 sono aumentati di un terzo. 3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, se l’utenza interessata dal disservizio è un’utenza affari, gli importi indicati a titolo di indennizzo e i limiti corrispondenti sono applicati in misura pari al doppio, nelle fattispecie di cui agli articoli da 4 a 7...”.* Infine, il successivo art. 14, comma 4, prescrive: *“Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l’utente non ha segnalato il disservizio all’operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l’ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte”.*

Come noto, peraltro, in base alla Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni di cui alla Delibera Agcom n. 179/03/CSP e secondo il consolidato orientamento della medesima Autorità, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale. Pertanto, ove l’utente lamenti il ritardo relativamente alla richiesta di

ripristino del servizio della linea telefonica rispetto alle tempistiche stabilite nelle Condizioni di contratto o con lo specifico accordo delle parti, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, è tenuto a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze a lui non imputabili ovvero da problematiche tecniche non causate da sua colpa. In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo "formale" ai motivi tecnici, dovendo l'utente essere messo in grado di comprendere quanto accaduto. Ai sensi, infatti, dell'articolo 1218 c.c. e in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare espresso da Cass., S.U., sent. 6 aprile 2006, n. 7996) accolto anche dall'Autorità, in caso di contestazione di inadempimento incombe sul debitore l'onere di dare adeguata e specifica prova riguardo all'effettiva consistenza e regolarità della prestazione. Pertanto, qualora tale onere probatorio non venga assolto, deve per l'effetto ritenersi l'inadempimento contrattuale dell'operatore.

Da quanto è emerso dall'istruttoria svolta, risulta che l'istante abbia provveduto tramite Servizio Clienti a segnalare i disservizi riscontrati a partire dal 02/08/2021, conformemente alle modalità previste dall'art. 4.10 dell'Informativa sui servizi di rete fissa Fastweb.

Per quanto concerne la durata delle singole interruzioni, indicata del tutto genericamente dalla parte istante nell'atto introduttivo per un periodo complessivo pari a 45 giorni, solo in fase di replica verrà per la prima volta dall'interessato medesimo analiticamente dettagliata nel modo di seguito riportato:

- dal 02/08/2021 al 04/08/2021;
- dal 26/08/2021 all'11/09/2021;
- dal 22/09/2021 al 24/09/2021;
- dal 26/10/2021 al 12/11/2021;
- dal 09/12/2021 al 17/12/2021.

Neppure dinanzi a simili dettagli, tuttavia, il gestore ha controdedotto nulla nei propri atti difensivi, limitandosi in proposito, come già sopra riportato, solo a dichiarare l'immediato rientro dei singoli disservizi segnalati.

Ai sensi dell'art. 5.3 della citata dell'Informativa sui servizi di rete fissa Fastweb:
“In caso di guasti tecnici della nostra rete di telecomunicazioni, ci impegniamo a intervenire entro 72 ore dalla segnalazione, prima da remoto e, in caso di non risoluzione del guasto, tramite personale dotato di tesserino di riconoscimento. Solo in casi di particolare complessità e/o dovuti a cause di forza maggiore, potrebbe essere previsto un tempo di intervento superiore alle 72 ore. Fastweb si impegna a risolvere i guasti bloccanti, ed a ripristinare il corretto funzionamento dei propri Servizi entro il 1° giorno lavorativo successivo alla data di segnalazione (Next Business Day). I giorni lavorativi vanno dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (sono quindi esclusi il Sabato ed i giorni festivi). “Guasto Bloccante” si intende l'impossibilità di effettuare e/o ricevere chiamate da tutte le linee e Apparati Fastweb attivati con l'offerta sottoscritta e l'impossibilità di connettersi alla rete Internet a causa di problematiche riscontrate sulla Rete Fastweb. Non sono considerati “guasti bloccanti” ad es. lievi e/o temporanee alterazioni delle comunicazioni telefoniche, rallentamenti randomici della velocità di connessione, malfunzionamenti degli apparati (PC, Telefoni, Access point Wi-Fi, Switch) utilizzati dal Cliente. ...”.

Nel caso di specie, nel sostanziale silenzio del gestore in ordine alla concreta natura dei disservizi patiti dall'istante e avendo quest'ultimo in più occasioni, sino al reclamo scritto trasmesso al gestore via pec il 14/10/2022, parlato di: *“malfunzionamento parziale, reiterato e giornaliero dei servizi voce + dati sulle due linee telefoniche dal mese di agosto 2021 fino ad aprile 2022, che impedivano il normale svolgimento dell'attività lavorativa della società istante con continue e gravose interruzioni, con conseguente recesso per giusta causa”*, si ritiene di dover identificare i disservizi subiti dall'istante nella categoria dei guasti tecnici non bloccanti rispetto alla cui segnalazione, pertanto, il gestore avrebbe dovuto di volta in volta fornire riscontro entro le 72 ore successive.

Pertanto, avendo l'istante dimostrato di aver effettuato le segnalazioni entro tre mesi dall'avvenuta conoscenza dei singoli disservizi, oltre che indicato, per ciascuna segnalazione, i corrispondenti codici forniti dal gestore e non avendo quest'ultimo opposto nulla al riguardo, né dimostrato la regolare erogazione del servizio nei periodi

oggetto di contestazione, si ritiene spettante in capo alla parte istante l'indennizzo di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento Indennizzi, in considerazione dei tempi di evasione dei reclami che il gestore avrebbe dovuto rispettare, superate le prime 72 ore lavorative dagli stessi, sì da comportare un totale di 32 giorni di disservizio suscettibili di indennizzo in virtù di quanto di seguito evidenziato:

- dal 02/08/2021 al 04/08/2021 _ 0 giorni;
- dal 26/08/2021 all'11/09/2021 _ 13 giorni;
- dal 22/09/2021 al 24/09/2021 _ 0 giorni;
- dal 26/10/2021 al 12/11/2021 _ 14 giorni;
- dal 09/12/2021 al 17/12/2021 _ 5 giorni.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 13, commi 1, 2 e 3 di cui al vigente Regolamento Indennizzi, per i guasti dei servizi fonia e dati patiti per un periodo totale di 32 giorni sulle utenze telefoniche, business e a banda ultra-larga, nn. 0863/441746 e 0863/410961, l'operatore è tenuto alla corresponsione in favore dell'istante dell'indennizzo di **€ 448,00** (€ 3,00 * 2 servizi principali * 2 ut. Aff. * 32 gg + 1/3 accesso ad internet su banda ultra-larga).

Per le medesime ragioni, Fastweb Spa dovrà provvedere, ove ancora non effettuato, a stornare e/o rimborsare i costi addebitati in fattura relativamente ai periodi di parziale malfunzionamento sopra elencati.

Relativamente alla richiesta di indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami, dalla disamina della documentazione emerge la presenza delle segnalazioni a mezzo call center nelle date del 02/08/2021, 26/08/2021, 22/09/2021, 26/10/2021 e 09/12/2021, contrassegnate dai numeri di protocollo 0000005355414, 0000005391710, 0000005441275, 0000005506238, 0000005589156, con le quali l'istante ha segnalato la presenza di disservizi sulla linee voce e dati utenze telefoniche 0863/441746 e 0863/410961 e le ulteriori segnalazioni del 08/04/2022, 15/04/2022, 20/04/2022 e 14/09/2022 contrassegnate rispettivamente dai numeri di protocollo 0000005803688, 0000005817208, 0000005823392 e OP. 170095, con le quali denunciava il

malfunzionamento reiterato e parziale dei servizi collegati alle predette utenze telefoniche.

Se per i reclami eseguiti tramite call center nelle date 02/08/2021, 26/08/2021, 22/09/2021, 26/10/2021 e 09/12/2021 la richiesta di indennizzo risulta assorbita dal riconoscimento dell'indennizzo per il malfunzionamento del servizio telefonico nel periodo sopra precisato (in tal senso si veda Del. Agcom 51/21/CIR), relativamente alle segnalazioni del 08/04/2022, 15/04/2022, 20/04/2022 e 14/09/2022, avendo le stesse per oggetto la richiesta di indennizzo per malfunzionamento quando le utenze telefoniche risultavano già trasferite ad altro operatore, la stesse non sono imputabili al gestore convenuto né, conseguentemente, suscettibili di indennizzo. Peraltro, rispetto alle medesime ultime tre segnalazioni, risulta in atti la risposta fornita dal gestore in data 04/05/2022 e, dunque, nel termine di 30 giorni previsto all'art. 19.1 delle Condizioni generali di contratto piccole imprese per la fornitura del servizio fisso, allegate dallo stesso gestore (*“Fastweb esaminerà il reclamo e fornirà un riscontro **entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo.** La gestione del reclamo potrebbe richiedere un tempo maggiore e pari a 45 (quarantacinque) giorni complessivi qualora riguardi fatti di particolare complessità o quando sia necessaria l'emissione di una nota di credito”*).

Rispetto, inoltre, alla segnalazione depositata in atti dall'istante, trasmessa e consegnata tramite pec in data 14/10/2022, in base al medesimo art. 19.1 delle Condizioni generali appena citate, l'operatore avrebbe dovuto fornire riscontro entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione - oppure 45 in caso di particolare complessità - e, dunque, entro il 14/11/2022.

Risulta, tuttavia, che ben prima dello scadere di detto termine, in data 19/10/2022 l'istante ha promosso nei confronti dell'operatore il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Sul punto giova rammentare che l'Autorità Garante per le Comunicazioni, nel rigettare la richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo, nella Del. n 212/18/CIR ha dichiarato che: *“Per poter acclarare la mancata gestione del reclamo è necessario che tra la data del reclamo e quella di deposito dell'istanza di conciliazione intercorrano almeno 45 giorni di tempo, cioè il lasso di tempo entro cui la società è*

tenuta a fornire riscontro all'utente in base alla carta dei servizi. Diversamente la procedura di conciliazione e, nel suo ambito, l'udienza di discussione, rappresentano l'occasione di confronto tra le parti e l'opportunità di composizione delle rispettive posizioni in luogo del reclamo: l'utente, in altre parole, rinuncia allo strumento del reclamo per servirsi della procedura contenziosa e, alla luce di ciò, la mancata risposta dell'operatore in pendenza di procedura amministrativa non risulta essere sanzionabile”.

Pertanto, in conformità alla giurisprudenza dell'Autorità, l'indennizzo per la mancata risposta al reclamo richiesto dall'istante ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Indennizzi non può in nessun modo essere riconosciuto.

In relazione alla richiesta di annullamento della somma richiesta dal gestore nella fattura n. LA00325172 del 12/07/2022 a titolo di penale per recesso anticipato, si precisa quanto segue.

L'istante, nel contestare la fattura di chiusura del contratto sottoscritto con Fastweb, in cui asserisce essere stata addebitata e prelevata ingiustamente la somma complessiva di € 305,00 a titolo di “penale per recesso anticipato”, dichiara di essere stata costretta ad effettuare la portabilità dell'utenza presso altro operatore stante il continuo e protratto malfunzionamento dei relativi servizi telefonici.

L'operatore, al contrario, sostiene che il recesso (a prescindere dalla “causa” che spinge il contraente in tale direzione) è un diritto riconosciuto all'utente che può – con libera ed insindacabile scelta - decidere di interrompere il rapporto contrattuale secondo le modalità e gli effetti a tal riguardo espressamente previsti dalle condizioni generali di contratto, compresa l'applicazione di una penale allorquando il recesso interviene al di fuori delle tempistiche contrattualmente previste. In particolare, ai sensi dell'art. 17 delle Condizioni generali di contratto piccole imprese per la fornitura del servizio fisso: “Il contratto avrà efficacia dalla data della sua conclusione ed avrà la durata minima indicata e/o nella offerta commerciale. Alla scadenza della durata minima, il contratto si rinnoverà di anno in anno, qualora non venga da una delle parti comunicazione di recesso, mediante raccomandata a/r con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza. ... Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto prima della

sua scadenza, Fastweb avrà diritto di ottenere dal Cliente, a titolo di corrispettivo del recesso ex art. 1373, 3° comma, c.c. un importo fisso indicato nell'apposita tabella prevista nell'Offerta Commerciale, nel sito www.Fastweb.it, nell'Area Clienti Aziende e nell'Informativa sui Servizi. Tale importo tiene in considerazione forfettariamente gli eventuali sconti fruiti dal Cliente, la mancata corresponsione degli Importi Mensili dovuti fino alla scadenza del Contratto ed i costi di gestione del recesso. Il recesso esercitato dal Cliente alla scadenza naturale del Contratto non prevede applicazione di corrispettivo per il recesso.”.

Nel caso di specie, da quanto emerge dalla documentazione in atti, l'istante non ha provveduto ad inviare la raccomandata a/r nei termini indicati nelle condizioni generali di abbonamento per manifestare la propria volontà di recedere dal contratto, ma ha deciso di effettuare la migrazione/portabilità delle utenze telefoniche presso altro operatore nel mese di marzo 2022.

Pertanto, considerato che il contratto con la XXXXXX era stato attivato da Fastweb in data 03/10/2019 e che alla scadenza dei 24 mesi lo stesso è stato rinnovato tacitamente per un ulteriore anno, l'interruzione del rapporto contrattuale – verificatasi definitivamente in data 07/04/2022 in base alle evidenze istruttorie - ha determinato il prodursi di un recesso anticipato rispetto alla naturale scadenza del contratto e la legittima applicazione della prevista penale.

Quel che resta da acclarare, dunque, è solo la correttezza o meno dell'importo di € 250,00 addebitato a titolo di penale - che l'istante, tuttavia, quantifica in € 305,00 probabilmente in ragione della somma effettuata con l'ulteriore cifra di € 55,00 presente a titolo di IVA nella stessa fattura oggetto di contestazione.

Orbene, ai sensi dell'art. 3.3 dell'Informativa sui servizi di rete fissa Fastweb, allegata al contratto piccole e medie imprese sottoscritto tra le parti, in caso di recesso esercitato dall'utente prima della scadenza contrattuale, Fastweb ha diritto ad ottenere da quest'ultimo il pagamento della somma fissa di € 250,00 a titolo di corrispettivo del recesso ex art. 1373, c. 3, c.c.

Giova sul punto altresì precisare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 40/2007 (c.d. decreto “Bersani”): “*I contratti per adesione stipulati con operatori di*

telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni". Il comma 4 del medesimo articolo prevede poi che: "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo". Dunque, è la stessa fonte legislativa a riconoscere la facoltà degli operatori telefonici di addebitare, in fase di recesso del cliente, costi giustificati e che l'Agcom sia competente nella vigilanza sull'attuazione della predetta normativa e sulle relative modalità.

L'Autorità garante, infatti, con la Delibera n. 487/18/CONS ha approvato le linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione. In particolare, nel capo V dell'Allegato A del citato atto deliberativo, è espressamente previsto che: *"Le spese di recesso devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio. Trattandosi di spese che remunerano i costi realmente sostenuti dall'azienda, l'entità di tali spese, in linea generale, non dipende dal momento in cui il diritto di recesso è esercitato. Con riferimento al valore del contratto, si ritiene che il legislatore abbia voluto evitare che gli operatori innalzassero artificialmente le spese di recesso col solo intento di limitare l'esercizio del diritto di recesso da parte degli utenti tenuto conto che il riconoscimento integrale dei costi sostenuti non incentiva gli operatori a minimizzare i costi. Nel caso di specie una misura del genere avrebbe addirittura l'aggravante di fornire agli operatori un valido strumento per innalzare gli switching cost contravvenendo agli obiettivi che il Decreto intende realizzare, ossia la tutela dei consumatori e la promozione della concorrenza. Al fine di poter correttamente quantificare tali spese, l'Autorità ritiene di definire il "valore del contratto" come il prezzo implicito che risulta dalla media dei canoni che l'operatore si aspetta di riscuotere mensilmente da un utente che non recede dal contratto (almeno fino alla scadenza del primo impegno contrattuale che, come è noto, non può eccedere i 24*

mesi). Il valore del contratto così individuato rappresenta un limite alle spese che, anche se sostenute e giustificate, l'operatore può addebitare all'utente. Si precisa che il prezzo implicito dipende dalla proposta formulata dall'operatore e che tale valore varia a seconda della tecnologia utilizzata, dei servizi offerti, dei corrispettivi richiesti e soprattutto della sua durata. Con riferimento ai costi realmente sostenuti, si ritiene che questi includano componenti di costi wholesale e di costi interni, che devono essere comunicati all'Autorità come indicato a punto 37”.

Al punto 37 dell'allegato A alla Del. 487/18/CONS è altresì precisato che: “ *Gli operatori sono tenuti a comunicare annualmente all'Autorità i costi sostenuti per le attività di dismissione e trasferimento della linea esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica. In fase di prima applicazione tale comunicazione dovrà pervenire entro un mese dalla pubblicazione delle presenti Linee guida*”.

Dalla disamina della sezione “*Prospetti informativi su offerte e condizioni economiche*” del sito web dell'Agcom risulta che l'operatore Fastweb SpA abbia adempiuto all'obbligo di comunicazione previsto nelle linee guida dettate nell'allegato A alla Delibera 487/18 e che, nell'ambito del proprio portale di trasparenza tariffaria relativo alle imprese, il gestore abbia confermato che in ipotesi di contratti relativi a 2-8 linee l'importo dovuto a titolo di recesso anticipato, in ipotesi di rinnovo automatico dell'offerta (12 mesi), è pari ad € 250,00.

Nel caso di specie, la fattura LA00325172 del 31/07/2022, contestata dall'istante per l'importo di € 305,00, contempla, in realtà, correttamente l'addebito della somma di € 250,00 per recesso anticipato, oltre che di € 55,00 per totale IVA e il rimborso del costo della fattura precedentemente emessa pari ad € 192,60 finendo, in concreto, con l'addebitare la somma netta di € 112,40.

Per quanto precede, non si rinvengono gli estremi per la dichiarazione del diritto dell'istante al rimborso della somma di € 305,00 né, eventualmente, della somma netta di € 112,40 vista la correttezza dell'importo fatturato dal gestore a titolo di recesso anticipato e tenuto conto, altresì, del mancato rispetto da parte dell'istante delle modalità e

tempistiche previste dal citato art. 17 delle Condizioni generali di contratto ai fini della comunicazione della volontà di recedere anticipatamente (raccomandata A/R e preavviso di 90 giorni).

Relativamente, infine, alla richiesta del rimborso delle spese di procedura, si precisa che la richiesta medesima non può essere accolta, stante la gratuità della procedura e la mancata allegazione, agli atti, della prova di eventuali spese sostenute.

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente

DELIBERA

1. Il Co.re.com Abruzzo accoglie parzialmente l'istanza prodotta dalla società XXXXXX nei confronti dell'operatore Fastweb SpA nei termini sopra evidenziati.
2. La società Fastweb Spa è tenuta a corrispondere in favore della parte istante l'indennizzo pari ad € 448,00 (€ 3,00 * 2 servizi principali * 2 ut. Aff. * 32 gg +1/3 accesso ad Internet) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 13 commi 1, 2 e 3 del Regolamento Indennizzi di cui alla delibera Agcom 73/11/CONS ss. mm. ii., per il malfunzionamento parziale dei servizi voce e dati sulle utenze telefoniche business nn. 0863/441776 e 0863/410961, per un periodo totale di 32 giorni.
3. La società Fastweb SpA è tenuta a regolarizzare la posizione amministrativo-contabile dell'istante provvedendo allo storno/rimborso delle fatture emesse durante i periodi:
 - dal 02/08/2021 al 04/08/2021;
 - dal 26/08/2021 all'11/09/2021;

- dal 22/09/2021 al 24/09/2021;
- dal 26/10/2021 al 12/11/2021;
- dal 09/12/2021 al 17/12/2021.

4. La società Fastweb S.p.A. è tenuta altresì a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
6. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
7. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
8. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom Abruzzo.

L'Aquila, 08/06/2023

F.to Il Presidente
Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e ii.